

STATUTO
FONDAZIONE OSPEDALE della CARITA'
CASA DI RIPOSO ONLUS
Casalbuttano

CAPO I- COSTITUZIONE SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art.1 – Costituzione, sede e durata

È costituita una fondazione di diritto privato sotto la denominazione "Ospedale della Carità Casa di Riposo ONLUS" a seguito della trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza già Opera pia avente medesima denominazione ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 21.9.1908.

La Fondazione ha sede legale in Casalbuttano, Via Marconi n.1 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nel comune di Casalbuttano e nella provincia di Cremona.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio – sanitaria e sanitaria.

La Fondazione ha lo scopo di ospitare in regime residenziale e per libera scelta degli interessati o in caso di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone svantaggiate in ragione di condizioni psico-fisiche o sociali di totale o parziale non autosufficienza, alle quali fornire, oltre alle normali prestazioni di natura alberghiera, servizi specifici di carattere socio – assistenziale e di assistenza sanitaria e riabilitativa, nonché assicurare la fruizione di attività di tipo culturale, ricreativo e di aggregazione sociale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie di cui la Fondazione può disporre ed in subordine al conseguimento delle indicate finalità di ambito territoriale regionale, sussiste altresì lo scopo di realizzare servizi e prestazioni di assistenza sociale e sanitaria, in regime extra residenziale a favore delle anzidette persone residenti nel territorio di riferimento del Distretto Socio Sanitario di Cremona ed in via prioritaria dei residenti nel Comune di Casalbuttano.

La Fondazione è a tal fine impegnata a partecipare alla programmazione pubblica delle attività sociali e socio sanitarie ed in particolare a quelle che si svolgono nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario di Cremona, concorrendo in tal modo alla realizzazione del sistema socio – sanitario ed assistenziale di ambito territoriale sia regionale, sia distrettuale.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 3 – Struttura Operativa

La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente art. 2 mediante l'organizzazione e la gestione di unità d'offerta tra cui:

- Nuclei abitativi protetti fruiti da persone in condizioni di grave deficit da essere totalmente non autosufficienti, ai quali fornire protezione assistenziale ed abitativa unitamente ad adeguate prestazioni di tutela sanitaria e riabilitativa;
- Nuclei abitativi rivolta ad accogliere persone in condizioni di parziale non autosufficienza, ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero e servizi specifici di carattere assistenziale, nonché prestazioni di tipo culturale e ricreativo, unitamente a prestazioni sanitario – riabilitative, dirette a recuperare e migliorare l'autogestione della persona;
- Centro di Pronto Intervento e Sollievo inteso ad assicurare in via temporanea il soddisfacimento di improvvisi ed eccezionali bisogni socio – assistenziali e sanitari, quali alloggio, vitto, tutela di fatto, in attesa dell'individuazione di adeguate soluzioni di protezione sociale; come pure a consentire alle famiglie ospitanti una persona non autosufficiente di essere sollevata dall'impegno assistenziale per un breve periodo di tempo.
- Centro Diurno Integrato mirato a fornire a persone svantaggiate in quanto con precario equilibrio psico-fisico e sociale un servizio di assistenza socio-sanitaria a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, così da assicurare alle persone utenti effettive possibilità di vita autonoma e sociale.
- Centro ambulatoriale polispecialistico sede dell'organizzazione e gestione di prestazioni socio-sanitarie, erogate anche a domicilio a persone in condizioni di svantaggio psico-fisico e sociale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente sono disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sono trasmesse all'Autorità di controllo.

Art. 4 – Attività strumentali

La Fondazione può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività di gestione economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali.

La Fondazione può costituire o partecipare ad enti senza scopo di lucro che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie.

Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art.5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dall'inventario redatto in data 29.08.2003 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.79 del 2.10.2003 e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La dismissione dei beni immobili e dei beni di valore storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi di acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualità.

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali su tali beni devono essere approvati da due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione e devono essere inviati alla Regione.

La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività della Fondazione.

Art.6 – Entrate

La Fondazione svolge la propria attività con:

- A. i redditi del patrimonio;
- B. le rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- C. i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- D. ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- E. i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- F. i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- G. altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale gestite direttamente o per il tramite di società partecipate.

CAPO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

Art.8 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente, di cui quattro di nomina elettiva a cura del Sindaco del Comune di Casalbuttano ed un membro ecclesiastico di diritto nominato dal Vescovo della Diocesi di Cremona.

I Consiglieri dovranno essere scelti tra cittadini di comprovate conoscenze in materia di problematiche socio-sanitarie attinenti le persone anziane e/o con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo relativamente al funzionamento di unità d'offerta per anziani.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente; la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti, a voti segreti ed a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del relativo bilancio di esercizio; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell'organo di amministrazione.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un consigliere, quest'ultimo viene sostituito dal soggetto che lo ha nominato e rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed un'idonea indennità di carica fissata dal Consiglio in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati.

Art. 9 – Decadenza

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Inoltre un membro del Consiglio decade dalla carica:

- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si venga a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

- A. la nomina, fra i propri membri, del Presidente e del Vicepresidente nel corso della prima seduta di insediamento;
- B. la nomina del Direttore Generale della Fondazione, che assume anche la funzione di Segretario e la definizione del suo inquadramento giuridico e retributivo.
- C. l'inquadramento giuridico, amministrativo e organizzativo del personale;
- D. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- E. l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- F. l'approvazione del Piano previsionale economico-gestionale;
- G. l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;
- H. l'istituzione dei servizi, le convenzioni ad essi relative e la determinazione delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;
- I. le modifiche dello Statuto e le delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- J. l'emanazione di Regolamenti della Fondazione e di atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- K. la costituzione o la partecipazione con altri soggetti, che non perseguano scopo di lucro, a società di capitali o enti a responsabilità limitata, impegnati a svolgere in via strumentale, attività omogenee e/o complementari al perseguimento degli scopi statutari e l'esercizio dei diritti derivanti alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Direttore Generale alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Art. 11 – Norme di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Piano previsionale economico gestionale e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno due dei suoi membri, ovvero il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altro strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e dei Revisori e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argo-

menti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Fondazione che funge da segretario e cura il verbale delle sedute. In caso di assenza del Direttore le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a uno dei Consiglieri intervenuti.

Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o ricusato. Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta menzione nel verbale.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e non è revocabile.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i terzi.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art.13 – Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art.14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Sindaco del Comune di Casalbuttano.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque esercizi.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore, il Sindaco del Comune di Casalbuttano provvede alla nomina del sostituto. Il nuovo membro dura in carica fino a scadenza dell'intero Collegio.

Art.15 - Funzionamento e competenze

Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario secondo le tariffe professionali.

CAPO III – NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cessa dalle sue funzioni allo scadere dello stesso, salvo revoca anticipata su proposta del Presidente e delibera del medesimo Consiglio a maggioranza assoluta. Può essere riconfermato.

Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo di servizi socio-sanitari.

Al Direttore Generale compete:

- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
- collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- collaborare alla predisposizione del Piano previsionale economico gestionale;
- curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere di merito e secondo i profili di legittimità, come pure di regolarità tecnica e contabile, fungendo altresì da segretario verbalizzante.

Art.17 - Esercizio e bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il Piano previsionale economico gestionale di un esercizio deve essere approvato entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto o assegnare utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.18- Estinzione

In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23 dicembre 1996 n.662 ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19 - Disposizioni residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.